



R.A.: 642 / 2008

CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

I Settore

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE CONTABILE DEL PIANO

SOCIALE DI ZONA

Approvato con provvedimento del Consiglio Comunale il 28/01/2008, n. 5:

Pubblicato dal 20/02/2008 al 06/03/2008, divenuto esecutivo il 02/03/2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 11/03/2008 al 26/03/2008

Entrata in vigore il 27/03/2008

AMBITO TERRITORIALE - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 AUSL BA
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI
ALTAMURA - GRAVINA IN PUGLIA - POGGIORSINI -
SANTERAMO IN COLLE - A.U.S.L. BA

Regolamento per la Gestione contabile del Piano Sociale di Zona

ATTENDIMENTO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 5 DEL 29/1/2006

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito territoriale n.1.

I Comuni dell'Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale la Convenzione, la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

Art. 2 - Comune Capofila e Comuni associati

Il Comune di Altamura è il Comune capofila dell'Ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali;

Al Comune capofila è riconosciuto il ruolo di coordinamento e di raccordo e a tutti i Comuni uguali responsabilità con possibilità di gestire direttamente i servizi di ambito assegnati con gli atti di programmazione.

Ai Comuni è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi e i servizi sociali da realizzare sul territorio.

Art. 3- Fondo Unico d'Ambito

Il Fondo Unico d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Il Fondo Unico d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:

- Fondo nazionale Politiche Sociali (FNPS) trasferito dal Governo nazionale alla Regione;
- Fondo regionale globale socio-assistenziale (FGSA);
- Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
- Fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL);

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov. di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 11-03-2008 al 26-03-2008

Altamura, 11 MAR. 2008



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta

Car

- Fondi P.O.R. (FPOR); I finanziamenti P.O.R. sono assegnati all'Ente Capofila quando sono destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona.
- Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati, e da compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi comuni.

Art. 4 - Fondi nazionali e regionali

I fondi nazionali e regionali sono costituiti da risorse distinte e risorse indistinte.

I fondi nazionali e regionali sono assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione direttamente o mediante trasferimenti secondo quanto concordato negli atti di programmazione.

I fondi nazionali e regionali sono destinati all'esecuzione dei Servizi/Interventi comuni nell'Ambito Territoriale.

Le risorse di cui ai suddetti fondi sono trasferite al Comune Capofila e quest'ultimo, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali, le trasferisce agli altri Comuni per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 5 - Fondi propri degli Enti Associati

I fondi propri dei Comuni Associati per la realizzazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali.

I Comuni devono destinare al Fondo Unico d'Ambito risorse proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel triennio 2001/2003.

L'Ente Associato deve trasmettere all'Ente Capofila le risorse preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione, ad eccezione delle quote di "sostegno economico" (così come disciplinato dalla convenzione per la gestione associata), secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 13.

Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare i FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi previsti nello stesso.

Art. 6 - Beni strumentali

I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati restano di proprietà degli stessi.

I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo all'Ente presso cui il medesimo Ufficio è ubicato.

I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona vengono ripartiti tra gli Enti Associati.

Gli oneri relativi all'uso, alla manutenzione e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

Art. 7 - Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

Le entrate derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti per i Servizi/Interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo d'Ambito.

Dette entrate sono incassate dai singoli Comuni che provvedono a trasferirle all'Ente Capofila per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

Art. 8 - Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona

I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito e con personale diverso da quello impegnato con il Piano Sociale di Zona ovvero con lo stesso personale impegnato con il Piano ma in orari diversi.

Art. 9 - Fondi A.U.S.L.

I fondi A.U.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e strumentali della competente A.U.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.

La gestione degli stessi è regolata da specifici provvedimenti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione in merito all'attivazione e/o prosecuzione dei servizi in essere.



Art. 10 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale quale organismo politico istituzionale formato dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o dai loro delegati, delibera con voto palese e a maggioranza qualificata, così come previsto dall'art. 10 del Disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale) previa acquisizione del parere tecnico del Responsabile dell'Ufficio di Piano e del parere contabile, del Responsabile del Settore Ragioneria del Comune Capofila, nei casi in cui si debba assumere un impegno di spesa o diminuzione di entrata, secondo quanto disciplinato dall'art. 49 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti Locali, D. Lgs. 267/00.

Il Coordinamento esercita le proprie funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi mediante atti deliberativi in cui apporre un termine per la loro esecuzione.

Le decisioni del Coordinamento Istituzionale vengono, di norma, attuate dal Responsabile dell'U.d.P., con proprio provvedimento di gestione.

Nel caso in cui riguardano interventi/ servizi attribuiti a un Comune associato, il Responsabile dei Servizi Sociali provvede ad attuare dette decisioni mediante adozione di propri provvedimenti di gestione.

Art. 11 - Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è una struttura tecnica intercomunale finalizzata alla programmazione sociale e all'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Ciascun Comune dell'Ambito assegna specifiche risorse umane all'Ufficio di Piano secondo le modalità definite dal Coordinamento Istituzionale.

L'Ufficio di Piano si avvale del supporto del Dirigente del Settore Ragioneria del Comune Capofila e degli altri Comuni dell'Ambito secondo modalità e termini definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione al termine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 12 - Risorse Ufficio di Piano

Per il funzionamento dell'Ufficio di Piano sono destinate risorse del Fondo Unico d'Ambito pari ad una quota del 2% delle risorse rivenienti dal FNPS e dal FGSA oltre alle risorse dei Comuni Associati.

Ciascun Comune partecipa al finanziamento dell'Ufficio di Piano con proprie risorse la cui misura è stabilita dagli atti di programmazione in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente; per la prima annualità del Piano di Zona si è fatto riferimento alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12.2003.

Le quote di competenza di ciascun Comune sono corrisposte al Comune Capofila allorquando sono state impegnate le quote di FNPS e FGSA di cui al primo capoverso.

Le somme di cui ai comma precedenti sono finalizzate ad assicurare il funzionamento del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano comprese le spese per le prestazioni rese secondo quanto previsto negli atti di programmazione.

Art. 13 - Servizio di Tesoreria

Le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona da iscriversi nel bilancio del medesimo Comune.

I fondi A.U.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d'Ambito, non affluiscono all'Ente Capofila, in quanto l'A.U.S.L. gestisce direttamente l'intero ammontare delle risorse, definite in termini di risorse umane, strutturali e strumentali, dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria.

La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati devono recepire le indicazioni di seguito riportate:

- Il Comune Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata, dei trasferimenti in favore degli altri Comuni e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano;
- gli altri Comuni Associati devono iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione:
 1. in entrata i trasferimenti dal Comune capofila e dai Comuni Associati;
 2. in uscita le voci di spesa per gli interventi/servizi gestiti per l'ambito e i trasferimenti in favore del Comune capofila per la quota di compartecipazione.

I Comuni Associati trasmettono entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente Capofila la documentazione della spesa relativa alla gestione finanziaria degli interventi e dei servizi della cui attuazione sono responsabili, per l'evasione degli adempimenti consequenziali.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- Copia delle determinazioni di liquidazione delle spese dalle quali deve evincersi in maniera chiara la ripartizione delle quote a carico di ciascun comune;
- Copia dei mandati di pagamento quietanzati;
- Copia delle fatture analitiche concernenti forniture o prestazioni;
- Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- Ulteriori documentazione che il responsabile di ragioneria del comune capofila vorrà richiedere per l'ammissibilità a rimborso delle spese.

Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona provvedendo al termine di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione.

I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila mediante accredito sul conto vincolato presso la Tesoreria del Comune Capofila nel momento in cui l'Ufficio di Piano inizia a predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi/interventi e/o per l'eventuale affidamento di essi.

Il Comune Capofila, entro trenta giorni dall'accredito, presso la propria Tesoreria, delle risorse di FNPS e FGSA, provvede al trasferimento delle stesse ai comuni associati, per le quote di competenza.

Art. 14 – Economie di gestione

Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d'Ambito, ad esclusione di quelle AUSL, che pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili affluiscono nel Fondo d'Ambito per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia.

Le economie di gestione derivanti dai fondi nazionali e regionali (FNPS e FGSA), dai fondi P.O.R. (FPOR), e dalle altre risorse (A) sono destinate all'incremento del Fondo d'Ambito delle annualità successive.

Art. 15 – Gestione

Il responsabile del servizio, di ogni comune gestore deve emettere la determinazione di impegno e liquidazione facendosi carico della verifica della legittimità della spesa e della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.

Le determinazioni dirigenziali sono sottoscritte dal dirigente e/o dal responsabile del servizio del Comune gestore che le emette, numerate, secondo le modalità e i regolamenti in atto in ciascun Comune, e trasmesse al proprio servizio finanziario.

Il responsabile del servizio finanziario attribuisce alle determinazioni dirigenziali, il visto di esecutività ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento.

Il Responsabile dei Servizi Sociali trasmette con apposito elenco alla segreteria generale del proprio comune la determina dirigenziale per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla trasmissione a tutti gli altri comuni d'ambito.


Sono sottoposte al parere di regolarità contabile le proposte di deliberazione che dispongano l'assegnazione di risorse ovvero comportino impegno o prenotazione di spesa.

Le proposte di deliberazione o le determinazioni in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere o il visto o che necessitino di integrazioni e modifiche o che risultino inammissibili e/o improcedibili dovranno essere trasmesse con motivata relazione protocollata, entro il termine di 15 giorni dal responsabile del servizio finanziario al servizio sociale. Si intendono inammissibili ed improcedibili gli atti che risultino incoerenti con i contenuti programmatici e/o contabili.

Il parere non favorevole reso con idonea motivazione viene inserito nell'atto e, se in presenza di un parere di regolarità contabile non positivo il Coordinamento Istituzionale delibere deve indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.

E' preclusa al responsabile del servizio finanziario qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati.

Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare al responsabile dell'ufficio di piano i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri delle entrate e delle spese relative al piano di zona.



Art. 16 - Rendicontazione

Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Ente Capofila deve provvedere alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.

La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FNPS e FGSA), dei fondi P.O.R. (FPOR), e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.

Il Comune Capofila effettua la rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri Enti Associati utilizzando la modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

I Comuni associati provvedono alla rendicontazione delle risorse assegnate trasmettendo la stessa e la relativa documentazione al Comune Capofila entro il 28 febbraio di ogni anno per la rendicontazione generale.

Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è predisposto dal Comune capofila e approvato dal Coordinamento istituzionale entro il termine del 30 giugno di ogni anno.

La deliberazione di approvazione è trasmessa a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano agli Enti associati entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 17- Responsabile contabile del Piano Sociale di Zona

Il Responsabile contabile del Comune Capofila, del Piano Sociale di Zona:

- cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale;
- predispone tutti gli atti finanziari per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovracomunali.


Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila.



Art. 18 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Ambito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute negli atti di programmazione concordati ed approvati dal Coordinamento Istituzionale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. G.', is located on the right side of the page.